

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 1 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06

Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	



**Procedura PG- 07.5.1 – Prestazione del Servizio di
“Certificazione di Rintracciabilità Agroalimentare”**

STATO DEL DOCUMENTO

REV.	PAR.	PAG.	DESCRIZIONE	DATA REV.
01	/	/	Emissione del documento	14.10.04
02	/	/	Revisione del documento	30.11.04
03	/	/	Revisione del documento	07.01.05
04	/	/	Revisione del documento	05.05.06

COPIA CONTROLLATA N.ro

COPIA NON CONTROLLATA

<i>Elaborato da RGQ</i>	<i>Revisionato da Direttore Tecnico</i>	<i>Approvato Direzione</i>
-------------------------	---	----------------------------

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 2 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06

Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

INDICE

- 1.0 INTRODUZIONE**
- 2.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- 3.0 RIFERIMENTI NORMATIVI**
 - 3.1 Riferimenti Normativi per l'attuazione dello schema di Certificazione
 - 3.2 Riferimenti Normativi per l'Organizzazione cliente
- 4.0 REQUISITI GENERALI**
- 5.0 ESCLUSIONI**
- 6.0 ITER DI CERTIFICAZIONE**
 - 5.1. Offerta
 - 5.1.1 Esame e approvazione del Disciplinare Tecnico di Prodotto (DPT).
- 7.0 VERIFICA DOCUMENTALE.**
 - 7.1 Esame Documentale.
- 8.0. VERIFICA ISPETTIVA.**
 - 8.1 Attività di prove sui prodotti.
 - 8.2 Preparazione della verifica
 - 8.3 Esecuzione della Verifica Ispettiva
 - 8.4 Classificazione delle Non Conformità.
- 9.0 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE.**
 - 9.1 Presentazione del dossier dell'organizzazione al Comitato di Certificazione.
 - 9.2. Concessione della Certificazione.
 - 9.3. Mancata concessione della certificazione.
- 10.0 USO DEL LOGO-TIPO E DEL CERTIFICATO.**
 - 10.1 Autorizzazione all'utilizzo del logo tipo.
 - 10.2 Descrizione del Logo tipo.
 - 10.3 Come pubblicizzare la propria certificazione.
 - 10.4 Variazioni al logo tipo.
 - 10.5 Regolamento per l'utilizzo del logo tipo.
- 11.0 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE.**
 - 11.1 Verifiche di sorveglianza.
 - 11.1.1. Attività di prove sui prodotti
 - 11.1.2. Attività di Verifica Ispettiva
 - 11.1.3 Comunicazione della data di verifica
 - 11.2 ESTENSIONE e/o RIDUZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE O ALTRE VARIAZIONI
 - 11.2.1 Verifica straordinaria.
 - 11.2.2 Verifiche supplementari su richiesta del GVI e/o dell'organo deliberante.
 - 11.2.3 Verifiche straordinarie e/o supplementari su richiesta del comitato di controllo.
 - 11.3 Verifica di Rinnovo.
- 12.0 SOSPENSIONE E/O RITIRO DEL CERTIFICATO.**
 - 11.1 Sospensione su richiesta dell'Organizzazione
 - 11.2 Rinuncia.
 - 11.3 Pubblicazione della sospensione e/o revoca.
- 13.0 RECLAMI e RICORSI.**
 - 12.1 Ricorsi
 - 12.2. Reclami.
 - 12.3 Processo di appello
- 14.0 DIRITTI E OBBLIGHI**
 - 13.1 Diritti
 - 13.2 Obblighi .
- 15.0 COMITATO DI RATIFICA**

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 3 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06

Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

Leggenda:

RGVI	Responsabile Gruppo di verifica
GVI	Gruppo di Verifica
AVI	Auditor gruppo di verifica
VI	Verifica Iniziale
VS	Verifica di Sorveglianza
VR	Verifica di Rinnovo

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 4 di 22
	Revisione:04
	Data: 05.05.06

Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

1.0 INTRODUZIONE

Questa procedura definisce le modalità per la prestazione del servizio relativo alla concessione della **Certificazione della Rintracciabilità Agroalimentare**, del suo mantenimento annuale e del suo rinnovo triennale, applicate dalla C.D.Q. Italia s.r.l., quale Organismo di Certificazione.

La C.D.Q. Italia s.r.l. è esclusivamente Organismo di certificazione e non fornisce servizi di consulenza.

La concessione della certificazione e il suo mantenimento sono subordinati, oltre ai risultati finali della verifica iniziale e **di** quelle di sorveglianza, al rispetto **del contenuto** del presente documento ed al pagamento degli importi fatturati dalla C.D.Q. Italia s.r.l..

L'Organizzazione, deve mettere a disposizione del GVI della C.D.Q. Italia s.r.l. incaricato di effettuare la Verifica, e agli eventuali osservatori in affiancamento, tutta la documentazione necessaria e **deve** garantire il libero accesso a tutte le proprie aree, uffici, e settori interessati dalla Certificazione.

C.D.Q. Italia s.r.l. su richiesta fornirà ogni ulteriore informazione e chiarimento sulla presente procedura e su ogni altro aspetto relativo alla propria attività.

2.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente **procedura** ha lo scopo di definire i rapporti fra C.D.Q. Italia s.r.l. e le Organizzazioni proprie clienti relativamente alla prestazione del servizio di **"Certificazione della rintracciabilità Agroalimentare"** con riferimento alle norme applicabili.

In particolare il regolamento si applica a:

- Iter di certificazione
- Rilascio, sorveglianza e rinnovo del certificato.
- Uso del logo tipo.
- Reclami, ricorsi, sospensioni, revoca e rinuncia.

L'iter della certificazione è integrato da tutte le Procedure Generali (PG) in uso della C.D.Q. Italia s.r.l..

Tutti i requisiti della presente procedura, nonché tutte le decisioni e valutazioni fatte dalla C.D.Q. Italia s.r.l. , vanno riferite esclusivamente al campo di applicazione della Certificazione richiesta.

Il rispetto del contenuto di questa procedura e quello di tutte le procedure del SGQ della C.D.Q. Italia sono obbligatorie e dovranno essere applicate da tutte le persone che forniscono servizi alla C.D.Q. Italia s.r.l..

3.0 RIFERIMENTI NORMATIVI

Le norme e/o gli schemi di riferimento relativi sia ai criteri generali per gli Organismi di Certificazione, sia ai requisiti per l' Organizzazione, sono:

3.1 Riferimenti Normativi per l'attuazione dello schema di Certificazione

Lo schema di certificazione fa riferimento alle seguenti norme:

- Norma UNI 10939:2001
- Norma UNI 11020:2002
- UNI-CEI-EN-45011:99
- Linea Guida EA-6/01 "EA Guidelines on the application of EN 45011"

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 5 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06

Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

- UNI EN ISO 19011:2003
- Prescrizioni e regolamenti dell'Ente di Accreditamento.

3.2 Riferimenti Normativi per l'Organizzazione cliente

- **Disciplinare Tecnico di riferimento;**
- Norme e leggi cogenti inerenti i prodotti

E' compito della C.D.Q. Italia s.r.l. verificare che l'organizzazione, abbia la capacità di identificare le leggi cogenti, abbia definito le modalità di attualizzazione delle stesse, ed è in grado di applicarle.

4.0 REQUISITI GENERALI

Qualsiasi Organizzazione può accedere all'iter del servizio di **Certificazione della Rintracciabilità Agroalimentare** della C.D.Q. Italia s.r.l. senza discriminazione alcuna, a meno che **l'Organizzazione non sia interessata da** provvedimenti legali che ne impediscano l'iter.

Affinché il processo di certificazione possa avere inizio sono necessarie le seguenti condizioni:

L'Organizzazione che desidera ottenere la **Certificazione della rintracciabilità Agroalimentare** per i suoi prodotti dovrà dimostrare di essere conforme ai requisiti preventivamente specificati in un **"Disciplinare Tecnico di riferimento"** che faccia riferimento alla Norma UNI 10939:2001 (per la Rintracciabilità di Filiera) o alla Norma UNI 11020:2002 (per la Rintracciabilità Aziendale) e stabilisce i requisiti specifici del prodotto e /o della filiera agroalimentare di cui si intende richiedere la **"Certificazione della Rintracciabilità Agroalimentare"**. **Il Disciplinare Tecnico di riferimento è di proprietà del Richiedente.**

L' Organizzazione richiedente per ottenere la prestazione di servizio di **Certificazione della rintracciabilità Agroalimentare** dovrà accettare le condizioni e procedure della C.D.Q. Italia s.r.l., le condizioni contrattuali contenute nella presente procedura e tutte le clausole contenute nelle Condizioni Generali per la prestazione del servizio (**C.G.PG.03.2**) e nell' offerta - contratto di Certificazione (**PS.RF.CP.PG.-03.3**).

5.0 ESCLUSIONI

Esclusione di fasi

Possono essere escluse le fasi della filiera di cui sia oggettivamente e chiaramente dimostrata la irrilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità, fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti di igiene e sicurezza dei prodotti.

Le eventuali esclusioni di fasi primarie (animali e/o vegetali) devono rivestire carattere assolutamente eccezionale e sono consentite solo nei casi di motivata impossibilità oggettiva di inserimento nella filiera.

Non sono consentite esclusioni di fasi della filiera svolte direttamente dalla organizzazione richiedente la certificazione.

Il RGVI della CDQ Italia, coadiuvato da esperti tecnici di settore, dovrà esprimersi in ordine alla accettabilità o meno di eventuali esclusioni di fasi, lasciandone evidenza durante l'analisi documentale.

Le esclusioni delle fasi della filiera saranno evidenziate nei certificati e rese note ai clienti delle organizzazioni intestatarie della certificazione nei modi opportuni.

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 6 di 22
	Revisione:04
	Data: 05.05.06
Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

Esclusione di componenti

Possono essere esclusi dal sistema di rintracciabilità taluni ingredienti del prodotto, purchè tale esclusione non comprometta il conseguimento degli obiettivi del sistema di rintracciabilità e fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti di igiene e sicurezza.

Il RGVI della CDQ Italia, coadiuvato da esperti tecnici di settore, dovrà esprimersi in ordine alla accettabilità o meno di eventuali esclusioni di componenti, lasciandone evidenza documentale.

Componenti accessori (additivi, coadiuvanti tecnologici, spezie, acqua, imballaggi, ecc...) non devono essere necessariamente inclusi nel sistema di rintracciabilità e possono essere gestiti tramite la sola identificazione documentale del fornitore, come previsto dalla norma di riferimento.

6.0 ITER DI CERTIFICAZIONE

6.1. Offerta

Qualsiasi Organizzazione interessata ai servizi di **Certificazione della rintracciabilità Agroalimentare** della C.D.Q. Italia s.r.l. deve inoltrare ai ns. uffici il Doc. RO. PG.03.1.1 - **richiesta di offerta**.

La richiesta d'offerta, che deve essere compilata, timbrata e firmata da un responsabile dell'organizzazione, contiene tutti i dati utili ai fini della formulazione dell'**offerta – contratto (PS.RF.CP.PG.03.3)**.

CDQ Italia procede all'esame della richiesta d'offerta.

Se dall' esame della richiesta d' offerta dovessero emergere carenze o inesattezze, C.D.Q. Italia s.r.l., contatterà l'Organizzazione per richiedere informazioni integrative.

Sulla base dei dati contenuti nella **richiesta di offerta RO. PG.03.1.1** C.D.Q. Italia s.r.l., formula l'**offerta contratto (PS.RF.CP.PG.-03.3)**., effettua la revisione della richiesta e dell'offerta contratto utilizzando il modulo **RORFCP. PG.03.4 - riesame offerta contratto** e spedisce a mezzo fax o posta l'**offerta – contratto PS.RF.CP.PG.03.3**

Alla ricezione del documento **(PS.RF.CP.PG.03.3. "Offerta - Contratto"**, il richiedente è tenuto a consultare il sito www.cdqitalia.it per prendere visione della presente procedura PG.-07.5.1 e delle condizioni generali di contratto CG.PG-03.2 in quanto parti integranti dello stesso.

- Il richiedente per poter usufruire dei servizi di certificazione deve restituire tramite fax o per posta copia firmata del documento **PS.RF.CP.PG.03.3 "Offerta - Contratto"** che costituisce il contratto per poter ricevere la prestazione del servizio di **Certificazione della rintracciabilità Agroalimentare** da parte della C.D.Q. Italia.

Con la firma del documento PS.RF.CP.PG.03.3 "Offerta Contratto", il richiedente dichiara espressamente di conoscere il contenuto della presente procedura PG -07.5.1 e delle condizioni generali di contratto CG.PG-03.2, già visionate sul sito, e di accettare integralmente il contenuto delle stesse.

Nel caso in cui dalla data della firma dell'offerta contratto **PS.RF.CP.PG 03.3**, alla data di invio della documentazione trascorrono più di **4 mesi**, C.D.Q. Italia si riserva la facoltà di richiedere eventuali conferme

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 7 di 22
	Revisione:04
	Data: 05.05.06
Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

scritte sulle informazioni riportate sulla Richiesta D'Offerta RO – PG 03.1.

7.0 VERIFICA DOCUMENTALE

7.1 Esame Documentale .

L'Organizzazione deve fornire alla C.D.Q. Italia almeno 15 **giorni prima della verifica in loco**, una copia del documento **"Disciplinare tecnico di riferimento"**, che consente alla Organizzazione il controllo **della rintracciabilità Agroalimentare**, in formato elettronico o cartaceo.

Il RGVI della CDQ Italia supportato dal parere degli esperti tecnici che ritiene necessari, **valuta il "Disciplinare Tecnico di riferimento" dell'Organizzazione in base alla CHEK LIST sulla Rintracciabilità della CDQ Italia.**

Tale verifica viene effettuata al fine di garantire che il **Disciplinare Tecnico di riferimento** predisposto abbia una valenza generale, non contenga elementi in contrasto con le prescrizioni legislative applicabili, e sia affidabile per lo schema di certificazione considerato. A seguito di tale analisi, se il **Disciplinare Tecnico di riferimento** non è soddisfacente, CDQ può richiedere eventuali modifiche al **Disciplinare Tecnico di riferimento**, comunicando per iscritto tali decisioni e dettagliando le carenze trovate.

In tal caso se l'Organizzazione continua l'iter di Certificazione con la C.D.Q. Italia, nulla deve per la verifica documentale eseguita, nel caso in cui decidesse di non proseguire l'iter di certificazione con la C.D.Q. Italia, l'Organizzazione è tenuta al pagamento della verifica documentale per un importo corrispondente a ½ giornata di verifica (per quantificare l'importo è sufficiente considerare il 50% del costo relativo alle verifiche periodiche previste dall' offerta – contratto PS.RF.CR – PG 03.3).

Nel caso in cui le eventuali modifiche non vengano attuate entro il termine massimo di un anno, l'iter si blocca in maniera definitiva e il richiedente dovrà presentare una nuova domanda di certificazione.

In accordo con la presente procedura, se l'esame documentale è ritenuto accettabile, la CDQ comunicherà l'esito all'Organizzazione con sufficiente anticipo (**almeno 5 giorni prima della data fissata per la verifica in "loco "**) per permettere l'implementazione delle eventuali azioni correttive.

Il **"Disciplinare Tecnico di riferimento"** deve essere idoneo, considerando la norma oggetto di certificazione, a:

- Descrivere le fasi della filiera;
- Descrivere i componenti della filiera;
- Descrivere le esclusioni (Fasi o Componenti)
- Delineare le organizzazioni facenti della filiera;
- Definire gli scopi della certificazione contenendo le adeguate informazioni relative ai seguenti aspetti:
 - ✓ Obiettivi del sistema di rintracciabilità oggetto di certificazione;
 - ✓ Profondità della filiera;
 - ✓ Estensione della filiera;
 - ✓ Elementi del sistema;
 - ✓ Unità Minima Rintracciabile (UMR)
- Delineare le responsabilità;
- Illustrare le modalità di gestione e verifica;
- Attuare Gestione della documentazione;
- Attuare Gestione della registrazione;
- Attuare Gestione dell' addestramento;

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 8 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06

Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

- Attuare Gestione Verifiche Ispettive;
- Attuare Gestione Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive;
- Essere condiviso da tutte le organizzazioni che compongono la filiera;
- Coprire tutti i punti della norma e dei documenti di riferimento;
- Riportare o fare riferimento alle procedure del sistema di rintracciabilità di filiera;
- Individuare i parametri critici;
- Identificare i punti critici
- Attuare le attività e misure preventive
- Attuare le attività di monitoraggio

Inoltre devono essere redatte, mantenute aggiornate, archiviate, conservate e facilmente disponibili tutte le informazioni scritte o registrate che documentino le attività ed i flussi del processo produttivo, i controlli effettuati e gli esiti delle verifiche ispettive.

Oltre al "Disciplinare Tecnico" devono essere predisposti, quale documentazione propria del Sistema di Rintracciabilità:

- A. Piano Controllo di Filiera / Aziendale
- B. Piano Gestione Non Conformità, Azioni Correttive ed Azioni Preventive
- C. Procedura per il "Ritiro del prodotto dal mercato"
- D. Procedura per la gestione delle Verifiche Ispettive Interne
- E. Check List per le V.I.I.
- F. Istruzione Operativa per l'Identificazione e la Rintracciabilità del prodotto
- G. Procedura per la gestione della documentazione e le registrazioni
- H. Procedura per la segregazione e la separazione del prodotto
- I. Accordi formalizzati tra le organizzazioni della filiera
- J. Bilanci di massa
- K. Piano di formazione

Per le Organizzazioni che adottano un SGQ, valgono i documenti prescritti ed adottati nel modello UNI EN ISO 9000:2000, effettuando un'integrazione generale.

Il nominativo del RGVI individuato nella lista degli Auditor ed esperti tecnici verrà trasmesso all'Organizzazione, affinché la stessa possa esercitare il diritto di riconsultazione dello stesso, prima di inviare il Disciplinare Tecnico di Riferimento.

Il termine massimo per esercitare il diritto di riconsultazione è di 2 giorni a partire dalla ricezione della comunicazione relativa alla nomina dell' Auditor (che rivestirà il ruolo di RGVI nella verifica in loco) incaricato di effettuare l'esame documentale.

8.0. VERIFICA ISPETTIVA

8.1 Attività di prove sui prodotti (Ove applicabili)

Conclusa con esito positivo la valutazione documentale, CDQ Italia provvederà quando e dove applicabile a far effettuare le prove di tipo, eventualmente previste nel **Disciplinare Tecnico di riferimento**, CDQ Italia preleva dalla normale produzione un numero sufficiente di campioni di ciascun prodotto per sottoporli a tutte le prove ed accertamenti necessari per verificarne la conformità alle specifiche tecniche contenute nella norma o nel **Disciplinare Tecnico di riferimento**.

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 9 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06
Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

Eventuali campioni predisposti appositamente per le prove, dovranno essere **prodotti**, trasformati e/o condizionati con le stesse attrezzature e le stesse modalità che si prevede di impiegare nella normale produzione e/o trasformazione.

CDQ Italia presenza con propri tecnici o laboratorio di prova appositamente incaricato alle attività di predisposizione di tali campioni.

A giudizio di CDQ Italia alcune prove potranno essere ripetute su campioni prelevati dalla produzione e/o trasformazione per confermare i risultati ottenuti sui campioni iniziali.

Le prove saranno eseguite (a spese dell'Organizzazione) prioritariamente presso un laboratorio scelto di comune accordo con CDQ Italia tra i laboratori di prova accreditati, nell'ambito del sistema di certificazione europeo, in accordo alle norme europee (ISO/IEC 17025.) relative all'accreditamento dei laboratori.

In alternativa, nel caso risulti difficile reperire laboratori accreditati per lo svolgimento di determinate prove, le prove saranno eseguite presso laboratori, compreso il laboratorio dell'Organizzazione, previo accertamento, da parte di CDQ Italia , che essi soddisfino i requisiti delle norme europee relative all'accreditamento dei laboratori.

Nel caso in cui le prove siano effettuate presso il laboratorio dell'Organizzazione, le stesse saranno effettuate alla presenza dei tecnici di CDQ Italia.

Nel caso in cui le prove siano effettuate presso un laboratorio di parte terza, CDQ Italia si riserva di partecipare o meno alla preparazione ed alla esecuzione delle prove.

Nel caso in cui, al termine delle prove di tipo, il prodotto non sia conforme a quanto riportato nel documento tecnico di riferimento, la pratica di certificazione sarà sospesa in attesa che l'Organizzazione, entro un periodo di tempo concordato, che comunque non potrà essere superiore ad un anno, sia in grado di ripristinare la conformità dei prodotti e di richiedere nuovamente a CDQ Italia la ripetizione delle prove di tipo.

L'attività di campionamento sarà effettuata secondo frequenze e modalità previste dal piano delle prove per ogni singolo prodotto. Tale attività dovrà essere svolta considerando le norme in vigore o la normativa volontaria, quando esistente, riguardante le modalità di campionamento, al fine di costituire un campione rappresentativo ed omogeneo.

8.2 Preparazione della Verifica

C.D.Q. Italia pianifica la verifica ispettiva, nomina il Gruppo di Verifica Ispettiva (**GVI**), che è composto da un **RGVI**, eventualmente affiancato da uno o più Auditor (**AVI**).

Il Gruppo di Verifica Ispettiva può comprendere anche Esperti Tecnici, Osservatori, Auditor in addestramento e/o RGVI in addestramento.

C.D.Q. Italia effettua la nomina del GVI considerando le caratteristiche della Organizzazione e del prodotto per cui si richiede la **Certificazione della rintracciabilità Agroalimentare.**

Il Gruppo di Verifica, **viene composto in modo da garantire la competenza idonea allo scopo della Certificazione richiesta.**

L'Organizzazione si impegna, nel caso in cui al GVI si affianchino membri Rappresentanti di SINCERT in qualità di osservatori, a non impedire la partecipazione degli stessi.

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 10 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06
Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

Alle verifiche ispettive in "loco" è ammessa la partecipazione del Consulente dell'Organizzazione, la sua partecipazione però deve limitarsi al solo ruolo di osservatore.

La Verifica Iniziale e le verifiche periodiche di mantenimento si realizzeranno sempre nel rispetto della sezione 8 della norma UNI-CEI-EN- 45011 così come da direttiva dello stesso capitolo del documento Linea Guida EA-6/01"EA Guidelines on the application of EN 45011".

C.D.Q. Italia comunica alla organizzazione, **sempre in forma scritta, il piano di verifica:**

- Dati generali dell'Organizzazione, Riferimento contrattuale,
- Scopo della Verifica.
- Identità dei componenti del gruppo di verifica, ricordando alla stessa la possibilità di ricusare tutto o parte dei membri del gruppo di verifica massimo **2 giorni prima della data prevista per la verifica, giustificando il motivo della ricusazione.**
- L'eventuale ricusazione va inoltrata alla CDQ Italia in forma scritta a mezzo Fax.
La CDQ Italia valuterà l'accettazione della proposta di ricusazione e nel caso in cui la stessa risulti motivata comunicherà entro le **24 ore seguenti alla ricezione della richiesta di ricusazione, il nominativo del nuovo e/o nuovi componente/i del gruppo di verifica.**

Nel caso in cui la CDQ Italia riterrà nulla la richiesta di ricusazione comunicherà entro le 24 ore dalla ricezione della richiesta di ricusazione il rigetto della stessa e chiederà all'organizzazione la conferma dell'esecuzione della verifica con i membri previsti precedentemente.

L'organizzazione dovrà inviare tale conferma a mezzo fax entro le 24 ore antecedenti la verifica.

- Forma ufficiale di comunicazione. (Lingua)
- Data e luogo in cui si svolgerà la verifica.
- Descrizione delle aree dell'Organizzazione interessate dalla verifica.
- Programma relativo allo svolgimento della verifica.
- Requisiti di affidabilità.(privacy)

8.3 Esecuzione della Verifica Ispettiva

Ha l'obiettivo di valutare la conformità della rintracciabilità di filiera Agroalimentare, per il quale è richiesta la certificazione, al **Disciplinare Tecnico di riferimento.**

L'Organizzazione, prima della verifica, deve aver già attivato le proprie modalità interne di controllo a garanzia della conformità della rintracciabilità Agroalimentare al **Disciplinare Tecnico di riferimento.**

Nella fase iniziale della verifica per la concessione della certificazione, viene valutata la risoluzione dei rilievi notificati all'Organizzazione, nell'analisi documentale.

Durante la Verifica Ispettiva verranno analizzati tutti i documenti allegati al Disciplinare Tecnico di riferimento redatti dall'Organizzazione (Piano controllo filiera, Procedure, Istruzioni operative, Moduli, Registrazioni, Accordi formalizzati, ecc...).

Elemento fondamentale da verificare è l'applicabilità ed il rispetto della legislazione cogente in materia di sicurezza alimentare a garanzia del consumatore.

In fase di prima certificazione dovranno essere verificati almeno un numero di siti pari alla somma delle Radici Quadrate di N siti omogenei compresi nella filiera (N: numero di stabilimenti produttivi, fornitori di materie prime o ingredienti, aziende agricole, ecc...).

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 11 di 22
	Revisione:04
	Data: 05.05.06

Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

Durante la sorveglianza annuale dovranno essere verificati almeno N siti pari al 60 % di siti oggetto di valutazione iniziale.

La quantità di produzione oggetto di certificazione del sistema di rintracciabilità della organizzazione richiedente, deve interessare almeno il 70 % della produzione totale annuale ed in relazione della tipologia di prodotto considerato. Questo per attuare e certificare un sistema di rintracciabilità che coinvolga la gran parte dell'organizzazione.

La quantità di produzione che viene considerata nel sistema di rintracciabilità, si desume dai "bilanci di massa" dell'Organizzazione, preparati e messi a disposizione durante la verifica ispettiva.

I risultati della verifica vengono presentati e discussi nella riunione finale alla presenza della Direzione dell'Organizzazione.

Il responsabile del gruppo di verifica lascia in copia all'Organizzazione i rilievi, espressi in termine di non conformità maggiori, minori e raccomandazioni, emersi nel corso della verifica ispettiva.

Il responsabile della Organizzazione li sottoscrive ed ha la possibilità di presentare, mediante l'apposita modulistica, eventuali riserve formali sui risultati della verifica.

Al termine della verifica, il gruppo di verifica ispettiva non può esprimere valutazioni in merito alla certificabilità o meno della **Rintracciabilità Agroalimentare**.

Al ricevimento del rapporto di verifica ispettiva (integrato con una relazione ad uso interno della CDQ Italia, fatta dal responsabile del gruppo di verifica ispettiva, sull'intera attività di visita), Il Direttore Tecnico della CDQ Italia analizza tale documentazione e conferma all'Organizzazione (**con le eventuali modifiche del caso, se opportune**), il risultato della verifica ispettiva, comunicando le azioni successive **per il proseguimento dell'iter di certificazione**.

In caso di gravi non conformità, CDQ Italia procederà ad una nuova verifica ispettiva (Verifica straordinaria) dopo che l'Organizzazione abbia provveduto, entro il periodo di tempo concordato, ad apportare efficaci azioni correttive per eliminare le gravi Non Conformità riscontrate, riservandosi di stabilirne l'estensione in funzione delle relative esigenze.

L'Organizzazione dovrà inviare a CDQ Italia, **per tutte le non conformità rilevate**, la proposta di risoluzione e le relative azioni correttive previste. **La emissione del certificato di approvazione si effettuerà solo dopo la ricezione e l'approvazione delle azioni correttive da parte del Direttore Tecnico della CDQ Italia.**

8.4 Classificazione delle Non Conformità.

Maggiori.- Indicano una carenza sostanziale del sistema di gestione messo in atto dall'Organizzazione, per garantire la conformità **della Rintracciabilità Agroalimentare** e, in generale, un mancato soddisfacimento di un requisito specificato nella norma/documento tecnico di riferimento, che pregiudica la conformità **della Rintracciabilità Agroalimentare**.

Minori.- Indicano una carenza rispetto a quanto dichiarato nei documenti predisposti dall'Organizzazione, per la descrizione della modalità operative seguite dalla stessa, al fine di soddisfare quanto prescritto dalla norma/documento tecnico di riferimento che non pregiudicano la conformità **della rintracciabilità Agroalimentare**.

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 12 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06

Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

9.0 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

9.1. Presentazione del dossier dell' Organizzazione al Comitato di Certificazione

Il Dossier di Certificazione dell'Organizzazione contenente:

- la documentazione commerciale;
- tutta la documentazione inerente la verifica documentale e quella in "loco";
- le proposte e evidenze delle azioni correttive per la chiusura delle eventuali non conformità inoltrate dall'organizzazione;

viene sottoposta, alla direzione tecnica quale Organo di Certificazione della C.D.Q. Italia, che delibera in merito alla concessione o meno della Certificazione.

9.2. Concessione della Certificazione.

Completata positivamente la Verifica Iniziale ed in funzione della relazione sulla verifica fatta dal RGVI, il Direttore Tecnico della C.D.Q. Italia (Organo deliberante), realizzerà una revisione di tutta la documentazione di verifica e del relativo scopo e/o obiettivo.

Dall'esame della documentazione valuterà se l'Organizzazione ha tutti i requisiti per poter conseguire la certificazione di Rintracciabilità Agroalimentare. Nel caso in cui la documentazione non fornisca sufficienti evidenze della Rintracciabilità Agroalimentare dell'Organizzazione, Egli potrà richiedere una integrazione documentale al RGVI, e/o all'Organizzazione richiedente oppure potrà richiedere una verifica straordinaria.

A seguito della concessione della Certificazione, C.D.Q. Italia rilascia all'Organizzazione l'attestato di Certificazione e inserisce l'Organizzazione nel Registro delle Organizzazioni che hanno conseguito la Certificazione della rintracciabilità Agroalimentare e sul sito WEB.

Per i settori e gli schemi coperti da accreditamento, rilascia all'Organizzazione l'attestato con il logo di accreditamento SINCERT.

I nominativi delle Organizzazioni che conseguono la "Certificazione della Rintracciabilità di Filiera Agroalimentare sotto accreditamento SINCERT, vengono trasmessi a SINCERT secondo le scadenze stabilite.

9.3 Mancata concessione della certificazione.

Nel caso in cui la Certificazione non venga concessa, C.D.Q. Italia comunicherà all'Organizzazione i motivi del diniego, indicando allo stesso tempo, quali sono le condizioni minime per riavviare l'iter di certificazione.

L'Organizzazione a cui non è stata concessa la Certificazione può inoltrare un reclame scritto avverso la mancata concessione della stessa, esponendo i motivi del proprio dissenso secondo le modalità descritte nel paragrafo 12 "Reclami e Ricorsi" del presente documento.

10.0 USO DEL LOGO TIPO E DEL CERTIFICATO

10.1 Autorizzazione all'utilizzo del logo tipo.

Completata positivamente la Verifica Iniziale, e in funzione del parere dell'Organo di Certificazione, la C.D.Q. ITALIA. emetterà il o i certificati di Rintracciabilità Agroalimentare a nome del richiedente, con l'indicazione della **Norma /Documento tecnico** di riferimento, **lo Scopo della Certificazione**, e la data di emissione dello stesso.

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 13 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06
Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

L'Organizzazione è autorizzata ad utilizzare il corrispondente logo tipo nei suoi annunci e pubblicazioni, ed a tal proposito riceve un campione del logo tipo, che assieme al Certificato, obbliga la C.D.Q. ITALIA ad effettuare controlli sull'utilizzo dello stesso e tali controlli saranno effettuati in accordo con l'Articolo 14 della UNI- CEI - EN 45011.

10.2 Descrizione del Logo tipo.

Il logo tipo della C.D.Q. ITALIA è formato da 2 vele triangolari, sotto le quali è riportato un triangolo posto in posizione orizzontale che rappresenta l'ombra delle vele superiori.

Lateralmente al triangolo è riportata la scritta " CDQ ITALIA " con carattere PALATINO LINOTYPE.
Sotto il tutto è presente una fascia rettangolare all'interno della quale è riportata la scritta "CERTIFICAZIONI DI QUALITA' - carattere PALATINO LINOTYPE.
Il logo tipo è di colore blue con sfumature turchesi.

Il logo tipo deve essere riprodotto totalmente e mantenendo le stesse proporzioni dimensionali dell'originale fornito, il colore può essere modificato in funzione dell'estetica del documento di supporto.
Può essere ingrandito o ridotto purché se ne rispettino le proporzioni.

L'Organizzazione ha facoltà di abbinare al marchio CDQ ITALIA l'indicazione del numero di registrazione dell'Attestato di Certificazione e/o la dicitura:

- indicazione del codice del Documento tecnico/norma di riferimento;
- indicazione del numero di registrazione;
- indicazione della pagina web del sito Internet di CDQ Italia in cui sono definite le caratteristiche del prodotto certificato;
- descrizione sintetica dell'oggetto della certificazione.

Vedi logo



Per gli schemi e settori in cui CDQ ITALIA è accreditata SINCERT, è possibile, unitamente al marchio CDQ ITALIA, utilizzare anche il marchio dell'Ente di Accreditamento SINCERT.

Il marchio di accreditamento non deve tuttavia essere usato in modo da lasciar intendere che SINCERT abbia certificato o approvato il SGQ, o il prodotto o il personale dell'Organizzazione, o in altra maniera comunque forviante, in particolare:

- Il logo SINCERT **non può** essere usato indipendentemente dal marchio CDQ ITALIA.

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 14 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06
Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

- I 2 loghi (SINCERT e CDQ ITALIA) devono essere riportati come nella composizione grafica sotto riportata a titolo di esempio .



Nella composizione grafica vanno rispettate le proporzioni stabilite dalle dimensioni di riferimento di cui alla figura soprastante:

Logo CDQ ITALIA:

altezza massima 40 mm (compreso il numero di registrazione e la norma di riferimento)
 larghezza massima 40 mm

Logo SINCERT:

altezza massima 12 mm;
 larghezza massima: 40 mm.

Mai le dimensioni del logo SINCERT (in orizzontale ed in verticale) devono essere superiori alle corrispondenti dimensioni del marchio CDQ ITALIA. Per gli utilizzi di carattere documentale o strumentale, i loghi possono essere ridotti (nel rispetto delle esigenze di leggibilità) o ingranditi, mantenendo il rapporto delle dimensioni, il colore base del marchio SINCERT e la tonalità di azzurro denominata PANTONE Process CYAN 2; Il disegno raffigurante l'Italia è retino nero 31% cyan, 25% magenta e 25% giallo. Può essere riprodotto in bianco e nero o in altro colore uniforme, a condizione che siano chiaramente distinguibili tra loro la dicitura SINCERT ed il disegno dell'Italia; in caso di riproduzione in bianco e nero, il retino è nero al 36%. In alternativa alla soluzione grafica di cui sopra (marchio SINCERT in abbinamento al marchio CDQ ITALIA), è consentito di apporre, nelle immediate adiacenze del marchio CDQ ITALIA (in basso, in alto o lateralmente), la scritta (bilingue o monolingue), **Organismo accreditato da SINCERT - Body accredited by SINCERT**

Le dimensioni di tale dicitura non devono eccedere (in orizzontale ed in verticale) i corrispondenti spazi occupati dal marchio CDQ ITALIA.

CDQ ITALIA fornisce all'Organizzazione un floppy disk riportante il logo in formato JPG per la riproduzione ed utilizzo del marchio di certificazione.

10.3.- Come pubblicizzare la propria certificazione.

Ottenuta la certificazione l'Organizzazione Capofila della Filiera può utilizzare il logo tipo di Rintracciabilità Agroalimentare su:

- il marchio può essere apposto direttamente su ciascuna Unità Minima Rintracciabile (UMR).
- Nei casi in cui le dimensioni fisiche o il tipo di prodotto (UMR) non lo permettono, il marchio può essere applicato sul più piccolo involucro, nel quale l'unità di prodotto viene messa in commercio.
- il marchio può essere riportato su documenti, etichette o imballaggi a patto che venga indicato anche il nome del prodotto (o la denominazione);

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 15 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06
Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

- deve essere utilizzato in modo tale da garantire una chiara distinzione tra il prodotto certificato e altri eventuali prodotti non coperti da certificazione;
- deve essere utilizzato in modo da evitare che la certificazione della **Rintracciabilità Agroalimentare**, possa essere in qualche misura confusa con una certificazione di sistema (tale distinzione deve essere chiaramente espressa sui propri cataloghi o listini, sui propri documenti commerciali, sui prodotti certificati o imballaggi degli stessi);
- se riportato su sistemi di trasporto o movimentazione dei prodotti, deve essere posto in modo tale da rispettare le regole sopra indicate;
- il logo deve rispettare sempre lo scopo della certificazione (obiettivo, estensione, profondità elementi, UMR).

L'Organizzazione deve informare il personale che può far uso del marchio, delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

10.4. Variazioni al logo tipo.

Se l'Organizzazione intende apportare variazioni al logo fornito dalla CDQ ITALIA, deve inviare preventivamente alla stessa, bozza del logo da utilizzare, se lo stesso non risulta conforme, CDQ ITALIA notificherà l'irregolarità entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione del bozzetto ai fini della correzione.

10.5. Regolamento per l'utilizzo del logo tipo.

A tutte le organizzazioni certificate, per tutto quanto su riportato, al fine di dare maggiori chiarimenti viene consegnata la **I.I. 2.6.8 Istruzione Interna – USO DEL LOGOTIPO**.
A fronte di un uso scorretto dei marchi di certificazione e di accreditamento sia SINCERT che CDQ ITALIA, prenderanno gli opportuni provvedimenti.

11.0 MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

11.1 Verifiche di sorveglianza.

Durante il periodo di validità della certificazione, CDQ effettuerà, mediante personale qualificato, un'attività di sorveglianza tramite attività di verifica ispettiva. L'attività di sorveglianza ha lo scopo di verificare il mantenimento della conformità a tutti i requisiti del Disciplinare tecnico di riferimento.

11.1.1 Attività di prove sui prodotti (Ove applicabili)

Le prove sui prodotti sono effettuati da CDQ Italia su campioni del prodotto prelevati periodicamente sia dalla linea di produzione e/o trasformazione, sia dai luoghi di immagazzinamento, sia dai luoghi di distribuzione e commercio in relazione della tipologia del prodotto. Tali prove saranno eseguite secondo il "**Disciplinare Tecnico di riferimento**".

11.1.2 Attività di verifica ispettiva

Le verifiche di sorveglianza si svolgono in accordo con quanto indicato nel "**Disciplinare Tecnico di riferimento**".

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 16 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06
Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

La verifica di sorveglianza ha lo scopo di verificare il mantenimento delle condizioni che hanno portato alla concessione della certificazione, nonché eventuali successive modifiche al processo o ai prodotti.

Nel corso della verifica di sorveglianza è assicurata la valutazione di:

- Risoluzione delle non conformità emerse nelle precedenti verifiche;
- Attuazione ed efficacia delle conseguenti azioni correttive;
- I risultati delle verifiche ispettive interne;
- La gestione dei reclami dei Clienti;
- Il corretto uso del logo tipo;
- Eventuali variazioni nell'organizzazione, documenti e attività;

Nel corso di tali visite inoltre il GVI verifica che siano mantenute le condizioni iniziali che hanno consentito la concessione della certificazione.

11.1.3 Comunicazione della data di verifica.

La C.D.Q. ITALIA notifica al richiedente, almeno 7 giorni prima, le date in cui pensa di effettuare la Visita di sorveglianza.

11.2 Estensione e/o riduzione dello scopo o altre variazioni.

Quando l'Organizzazione intende modificare o estendere il campo di applicazione della certificazione, in relazione a: prodotti, ragione sociale, organizzazioni della filiera, nuovi siti produttivi ecc. rispetto a quanto già indicato nel certificato di conformità, deve presentare richiesta formale a CDQ Italia, indicando in modo dettagliato l'oggetto della modifica o dell'estensione.

C.D.Q. ITALIA. analizza la documentazione allegata, ed in funzione dell'incidenza della stessa valuta la possibilità o meno di approvarla, solo dopo l'avvenuta approvazione della CDQ ITALIA, le modifiche possono essere applicate.

In base al tipo di modifiche richieste CDQ ITALIA si riserva la facoltà di effettuare una verifica straordinaria in "loco" o meno.

Nel caso in cui le variazioni richieste siano da sottoporre a verifica in loco prima della loro accettazione, se la verifica si può realizzare in concomitanza di una verifica di Sorveglianza e/o rinnovo, C.D.Q. Italia valuta l'incremento di tempo necessario per verificare la parte relativa alla richiesta, e fattura all'Organizzazione in accordo con le tariffe riportate in fase contrattuale l'incremento previsto.

Nel caso in cui la verifica per l'introduzione della variazione richiesta non coincida con una verifica di sorveglianza e/o rinnovo, C.D.Q. Italia fatturerà all'Organizzazione i giorni di verifica necessari per soddisfare la richiesta, in accordo con le tariffe riportate in fase contrattuale.

11.2.1 Verifica straordinaria

Le verifiche straordinarie in "loco" presso la sede o le sedi dell'Organizzazione, preventivamente pianificate e comunicate all'Organizzazione, possono essere richieste dalla C.D.Q. Italia a seguito di:

- Verifica per il controllo dell'efficacia delle non conformità rilevate nel corso delle visite di Certificazione, Sorveglianza e Rinnovo;
- Su esigenza dell'Organizzazione per estendere o ridurre lo scopo del certificato o per modifiche delle norme e/o delle condizioni di rilascio della certificazione.

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 17 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06

Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

- Un elevato numero di non conformità rilevate in occasione di una visita di sorveglianza/rinnovo;
- Reclami per rilevanti e manifestate inadempienze o situazioni di non conformità del Sistema di Rintracciabilità di Filiera Agroalimentare ;
- Uso scorretto del logo tipo;
- Il perdurare dell'esistenza delle non conformità, dopo il termine concordato per la loro eliminazione;
- Per ogni altra inadempienza nei confronti di quanto prescritto dalla norma/schema di certificazione o della presente procedura;
- Ripristino della certificazione a seguito di una precedente sospensione
- Su richiesta del SINCERT quale Ente di accreditamento.

11.2.2 Verifiche supplementari su richiesta del GVI e/o dell'organo deliberante.

L'organo deliberante il rilascio delle Certificazioni della C.D.Q. Italia può richiedere l'esecuzione di verifiche straordinarie non prima di sei mesi dalla effettuazione della Verifica Ispettiva di Certificazione per il rilascio della stessa quando:

Pur avendo deliberato positivamente per la Certificazione, la numerosità e/o l'importanza delle non conformità rilevate evidenziano una relativa debolezza del Sistema Rintracciabilità di Filiera Agroalimentare.

11.2.3 Verifiche straordinarie e/o supplementari su richiesta del comitato di controllo.

Premesso che tutte le certificazioni rilasciate dalla C.D.Q. Italia devono essere ratificate dall'organo ratificante che si identifica nel comitato di controllo, (vedi paragrafo 15) quest'ultimo può decidere l'effettuazione di verifiche supplementari, motivandone la decisione. Il costo della Verifica Supplementare è addebitato all'Organizzazione.

La verifica Supplementare, viene registrata su rapporto scritto.

Tutte le verifiche straordinarie/supplementari si fatturano all'Organizzazione in accordo con le tariffe riportate in fase contrattuale.

11.3 Verifica di Rinnovo.

Trascorso il periodo di validità di 3 anni del Certificato conseguito a seguito del risultato della verifica iniziale, l'organizzazione dovrà affrontare nuovamente una Verifica Iniziale seguendo lo stesso iter indicato nel paragrafo 8 della presente procedura.

Ogni certificato rinnovato ha la durata di 3 anni e mantiene la numerazione iniziale.

12.0 SOSPENSIONE E/O RITIRO DEL CERTIFICATO

C.D.Q. ITALIA ha la facoltà di adottare il provvedimento di sospensione della certificazione, nel caso in cui l'Organizzazione certificata, commetta gravi infrazioni o non provveda alla chiusura delle Non Conformità rilevate nel corso delle verifiche di sorveglianza, o attraverso qualunque altro mezzo, dopo il termine concordato per la loro eliminazione.

Le infrazioni possono essere:

- La mancata chiusura di non conformità relative a requisiti rilevanti, ma non abbastanza per procedere alla revoca della Certificazione;
- L'uso improprio della Certificazione, dei documenti di Registrazione e del logo;

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 18 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06

Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

- L'utilizzo della propria certificazione in modo da portare discredito a C.D.Q. ITALIA;
- Il rilasciare dichiarazioni, documentazione o marchio circa la propria certificazione che possano essere considerate ingannevoli od abusive;
- Ripetute inadempienze rispetto alle procedure della C.D.Q. ITALIA;
- Il rifiuto, senza valide motivazioni, da parte dell'Organizzazione di ricevere gli auditor della C.D.Q. ITALIA.
- Condizioni di morosità nei pagamenti delle prestazioni della C.D.Q. ITALIA.

Il provvedimento della sospensione è sempre preceduto dall'invio all'Organizzazione interessata, di una diffida scritta inviata a mezzo fax o di lettera raccomandata con l'indicazione di un tempo massimo entro il quale far cessare l'infrazione o l'inadempienza rilevata.

L'Organizzazione, è tenuta a dare evidenza della avvenuta e corretta risoluzione delle infrazioni rilevate nei tempi prescritti, qualora l'Organizzazione non ottemperi a quanto prescritto si procede alla sospensione. La sospensione viene comunicata all'Organizzazione per mezzo fax o lettera raccomandata, indicando gli adempimenti che l'Organizzazione deve eseguire affinché la sospensione possa essere revocata.

Il provvedimento della sospensione ha una durata massima **di 6 mesi**, entro tale termine l'Organizzazione è tenuta a fornire le evidenze oggettive delle risoluzioni apportate per eliminare le infrazioni contestate. C.D.Q. ITALIA si impegna a rendere pubblica la sospensione della Certificazione, indicando il provvedimento sul Registro delle Organizzazioni certificate.

12.1 Sospensione su richiesta dell'Organizzazione.

La sospensione può essere intrapresa anche su richiesta esplicita dell'Organizzazione, per cause di forza maggiore (ad esempio, cassa integrazione ecc...); anche in questo caso, la sospensione della certificazione non può avere una durata superiore a **6 mesi**, il periodo di sospensione non prolunga il termine di scadenza del certificato.

Il provvedimento della sospensione dovuto ai motivi indicati al punto 11, verrà revocato solo a seguito dell'accertamento da parte di C.D.Q. ITALIA del soddisfacente ripristino della conformità. Per il ripristino la C.D.Q. Italia può richiedere l'esecuzione di una eventuale verifica supplementare. Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse, C.D.Q. ITALIA, procederà alla revoca della Certificazione.

Le spese relative alle eventuali verifiche straordinarie e/o conseguenti alla diffida o sospensione sono a carico dell'Organizzazione certificata.

L'Organizzazione interessata dal provvedimento di sospensione deve:

- Per tutto il periodo della sospensione, sospendere l'utilizzo dell'Attestato di Certificazione nonché di eventuali copie o riproduzioni;
- Non utilizzare, per tutto il periodo della sospensione, tutta la documentazione tecnica e/o pubblicitaria contenente il logo e/o riferimenti alla Certificazione C.D.Q. ITALIA.

12.2 Rinuncia.

L'Organizzazione può in qualsiasi momento rinunciare alla Certificazione **della Rintracciabilità Agroalimentare** in suo possesso:

La rinuncia può avvenire:

- Per rinuncia alla scadenza del Certificato, dandone formale comunicazione con un preavviso di 6 mesi;
- Per mancata accettazione delle variazioni delle norme/documento tecnico di riferimento.

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 19 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06

Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

- Per non accettazione di eventuali revisioni della presente procedura;
- Per mancata accettazione di eventuali variazioni delle condizioni economico-contrattuali stabilite da C.D.Q. ITALIA;
- Per recesso motivato dal Contratto (ad es: cessazione dell'attività, disposizioni di legge, ecc. ...).

12.3 Pubblicazione della sospensione e/o revoca.

La C.D.Q. ITALIA. si riserva il diritto di pubblicare, con i mezzi che ritiene più convenienti, il ritiro o la sospensione del Certificato di Approvazione del richiedente in questione, addebitandone le relative spese alla Organizzazione interessata.

13.0 RECLAMI E RICORSI

13.1 Ricorsi

Se una Organizzazione richiedente, vuole presentare ricorso verso la decisione adottata dalla C.D.Q. ITALIA. Riguardo a:

- Respingere una richiesta di Certificazione.
- Non concedere la Certificazione nonostante l' esistenza di un contratto firmato.
- Sospensione, revoca e/o ritiro di un Certificato di Approvazione.

Deve entro 30 giorni dalla ricezione della decisione, inoltrare un ricorso scritto avverso le decisioni adottate dalla C.D.Q. ITALIA nei suoi confronti.

Il Direttore Tecnico gestirà il ricorso, comunicando per iscritto al richiedente la sua decisione.

L'invio del ricorso non sospende l'applicazione della decisione adottata.

13.2 Reclami

Se una Organizzazione richiedente o una parte interessata, vuole presentare un reclamo nei confronti del comportamento tenuto della C.D.Q. ITALIA o da un membro della stessa in relazione a:

- Comportamento di alcuni membri o dell'intero GVI della C.D.Q. ITALIA durante il processo di verifica.
- Comportamento di alcuni membri della C.D.Q. ITALIA nella prestazione di servizi amministrativi o altro.
- Comportamento della C.D.Q. ITALIA che il richiedente ritiene possa recargli pregiudizio.

Il richiedente inoltrerà un ricorso scritto entro 30 giorni a partire dall'azione oggetto del reclamo.

Il Direttore Tecnico valuterà la richiesta e deciderà in merito, comunicando per iscritto la sua decisione al richiedente, e come previsto dal Sistema di Gestione per la Qualità della C.D.Q. ITALIA, il direttore tecnico applicando la PG- 09 potrà aprire azioni di: non-conformità interna, di consultazione, ecc..

Se un terzo vuole presentare un reclamo avverso qualche comportamento della C.D.Q. ITALIA e/o di un membro della C.D.Q. ITALIA sia interno che esterno o verso la decisione della C.D.Q. ITALIA di concedere un certificato di approvazione, dovrà inoltrarlo in forma scritta al Direttore Tecnico.

Il Direttore Tecnico in tal caso investirà il Responsabile Qualità della C.D.Q. ITALIA che inizierà un controllo per determinare la/le cause del reclamo, e ove lo stesso risulti fondato, sarà aperta una non conformità e si designerà la persona idonea a stabilire le corrispondenti azioni correttive assegnando una scadenza adeguata per realizzare la chiusura delle stesse, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni della PG-09.

Le conclusioni finali verranno comunicate per iscritto al reclamante.

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 20 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06

Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

Se il reclamo di terzi è riferito ad una Organizzazione Certificata dalla C.D.Q. ITALIA, se il terzo reclamante apporta prove che l'Organizzazione certificata non rispetta l'applicazione di quanto previsto dal proprio Sistema di **Rintracciabilità Agroalimentare**, la C.D.Q. ITALIA informerà l'organizzazione interessata che sulla base delle prove apportate dal reclamante è stato avviato un controllo nei suoi confronti, il cui esito Le sarà inoltrato in forma scritta.

Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, l'organizzazione deve comunicare alla C.D.Q. ITALIA la proposta di azioni correttive che intende adottare e la data di scadenza per l'implementazione delle stesse.

La C.D.Q. ITALIA controllerà che il reclamo venga definito nei tempi previsti.

La C.D.Q. ITALIA. Si riserva il diritto di effettuare una visita straordinaria **"in loco"** se il risultato del controllo lo richiedesse per verificare l'efficacia delle misure correttive proposte dal richiedente.

In funzione dei risultati della verifica **"in loco"** la C.D.Q. ITALIA potrà adottare le sanzioni contemplate nel paragrafo 11 della presente procedura.

La C.D.Q. ITALIA informerà, per iscritto, il reclamante su tutto l'iter di definizione del reclamo.

Si manterranno registri sui ricorsi e reclami; i reclami considerati come **Non Conformità** verranno registrati come tali.

13.3 Processo di appello

Quando la soluzione proposta dal Direttore Tecnico, sia in caso di un ricorso che di reclamo, viene considerata non accettabile dal reclamante, egli ha la possibilità di iniziare il processo di appello rivolgendosi per iscritto al Comitato di Controllo, quale organo indipendente della C.D.Q. Italia, il quale studierà il caso, ed emetterà la propria decisione per iscritto, la decisione emessa dal Comitato di controllo è totalmente inappellabile per i reclamanti e assolutamente vincolante per la C.D.Q. ITALIA.

Le decisioni che sono demandate al comitato di controllo sono esclusivamente le decisioni attinenti il processo di certificazione e precisamente:

- Respingere una richiesta di Certificazione.
- Non concedere la Certificazione nonostante l'esistenza di un contratto firmato.
- Sospensione, Ritiro di un Certificato di Approvazione.
- Reclamo nei confronti di alcune azioni della C.D.Q. ITALIA e/o di un membro della C.D.Q. ITALIA sia interno che esterno
- Reclamo verso la decisione della C.D.Q. ITALIA di concedere un certificato di approvazione.
- Mancato rispetto della imparzialità verso i clienti.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso sono a carico della parte ricorrente, fatto salvo il caso in cui il ricorso venga accolto.

14.0 DIRITTI E OBBLIGHI

13.1 Diritti

- **Privacy**

Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc. ...) relativi al servizio di Certificazione della **Rintracciabilità Agroalimentare** dell'Organizzazione richiedente sono considerati riservati. L'accesso e la consultazione ai documenti di registrazione è riservato solo alle funzioni coinvolte nell'iter di certificazione ed all'Organizzazione in oggetto.

Per garantire quanto detto, C.D.Q. ITALIA ha adottato misure adeguate, nel rispetto della legislazione vigente, per proteggere la confidenzialità delle informazioni ottenute durante le attività di certificazione, tutto il personale che fa parte della C.D.Q. ITALIA (Comitato di controllo, dipendenti, verificatori, personale di pulizia ecc...) prima dell'inizio di qualsiasi attività per conto della C.D.Q. ITALIA firma una dichiarazione che lo obbliga espressamente, al rispetto del patto di segretezza e mantenimento della confidenzialità dei dati.

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 21 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06
Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

Il Richiedente potrà autorizzare la C.D.Q. ITALIA, sempre per iscritto, alla divulgazione a terzi di quelle informazioni che ritiene opportune.

Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, C.D.Q. ITALIA invierà preventivamente notifica scritta all'Organizzazione, salvo per quei casi in cui le leggi impongano condizioni diverse.

➤ **Ricusazione**

Presentare ricorsi diretti a respingere totalmente o in parte il gruppo di verifica.

➤ **Appelli e ricorsi**

Presentare reclami, ricorsi e appelli verso le decisioni del reparto Tecnico della C.D.Q. ITALIA secondo quanto riportato nel paragrafo 13 della presente Procedura.

14.2 Obblighi

L'Organizzazione in possesso di Certificazione è obbligata a:

- prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire la corretta conduzione delle attività di valutazione previste nel presente regolamento;
- permettere al personale incaricato da CDQ, l'accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree e al personale interessato alla certificazione
- permettere l'effettuazione, da parte del personale di CDQ, dei campionamenti di prodotto previsti dal "**Documento Tecnico di riferimento**".
- permettere la partecipazione alle diverse verifiche ispettive, previa comunicazione scritta di CDQ, ad osservatori di CDQ A, valutatori dell'organismo di accreditamento. Lo scopo di tali partecipazioni è l'addestramento di nuovo personale e/o la sorveglianza sull'operato dei valutatori di CDQ. Gli osservatori/valutatori in affiancamento accompagnano sempre i valutatori di CDQ durante lo svolgimento della verifica ispettiva;
- mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, le condizioni che ne hanno permesso il rilascio;
- comunicare tempestivamente a CDQ qualsiasi modifica apportata all'Organizzazione;
- soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di CDQ entro il periodo di tempo concordato;
- rispettare quanto previsto dal presente Regolamento e dal Regolamento per l'uso del logo relativamente alle modalità per pubblicizzare la certificazione e per l'uso dei loghi;
- regolare le specifiche di spesa riportate nell'offerta economica di riferimento, in relazione all'attività di certificazione effettuate, indipendentemente dall'esito della stessa (vedi capitolo 30);
- mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i reclami pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese. L'Organizzazione deve prendere in considerazione anche i reclami pervenuti a eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto di certificazione e per i quali si assume la responsabilità della conformità del prodotto;
- comunicare a CDQ i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta;

15.0 COMITATO DI RATIFICA

Tutte le attività di certificazione sono sottoposte al controllo e alla verifica di un Comitato di Controllo, il quale ha la funzione di assicurare e garantire l'imparzialità e l'indipendenza e la trasparenza degli atti della C.D.Q. ITALIA.

Al Comitato di Controllo partecipano, senza il predominio di interessi specifici, tutte le parti interessate alle attività di certificazione.

C.D.Q. ITALIA s.r.l. PROCEDURE GENERALI UNI-CEI-EN-45011	Pagina: 22 di 22
	Revisione: 04
	Data: 05.05.06

Procedura PG-07.5.1	UNI-CEI-EN-45011
Prestazione del Servizio di Certificazione Rintracciabilità Agroalimentare	

Il Comitato, ha il compito di valutare la correttezza, l'imparzialità e l'indipendenza, applicata dalla C.D.Q. ITALIA nell'espletamento dei servizi di certificazione e quindi ratificare l'operato di C.D.Q. ITALIA relativo alle nuove Certificazioni, verifiche di sorveglianza, di rinnovo, estensioni, riduzioni, sospensioni, revoche.